CAMERA DEI DEPUTATI N. 839

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato TASSONE

Presentata il 31 ottobre 1979

Norme sul collocamento a riposo e trattamento di quiescenza dei dirigenti superiori dell'amministrazione dello Stato anche ad ordinamento autonomo

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Un grande difetto della nostra Pubblica amministrazione consiste nel fatto di non mettere in grado i vertici delle direzioni generali o dei servizi primari, di impostare ampi programmi tecnico-amministrativi che, pur in linea con le scelte generali di ordine politico, non siano privi di una impronta personale di originalità e di novità, al passo col mutare dei tempi e delle esigenze della collettività.

Non rispondono infatti a tali criteri le nomine a posti di dirigente generale di uomini al limite della loro carriera, talvolta per periodi inferiori ad un anno. Tali nomine, secondo una antica « prassi » hanno soprattutto un valore morale, come segno di riconoscimento della lunga e preziosa opera prestata dai predetti funzionari. Ma nessuno potrà negare che tale prassi in atto presso la Pubblica amministrazione abbia, in certo qual senso, bloccato o almeno ritardato il rinnovamento dell'amministrazione stessa.

È assurdo, perché umanamente impossibile pretendere che un direttore generale, preposto ad un importante servizio della Pubblica amministrazione per un limitatissimo periodo di tempo, sia in grado di apportarvi sostanziali, obiettivi impulsi; che, d'altra parte, richiedono profonde conoscenze specifiche sia degli obiettivi di pubblica finalità da realizzare, sia dei mezzi, delle strutture ed infrastrutture necessari per l'azione. Quel dirigente generale, sia pure animato dalla più ferma volontà di rinnovamento, finirà presto per rinunciare ai suoi buoni propositi, proprio perché il tempo che ha a disposizione prima di abbandonare l'amministrazione non è sufficiente a portare avanti nessun programma innovativo, che pure sarebbe stato meritevole di considerazione per la indiscussa capacità professionale del suo titolare. Donde impossibilità materiale di rinnovamento, deleteria staticità dell'apparato amministrativo.

Diversa e, senza dubbio, positiva sarebbe una nuova impostazione della dirigenza statale che consentisse, al vertice della stessa, la permanenza della qualifica di dirigente generale per almeno cinque anni, in maniera da permettere a questi responsabili delle grandi unità amministrative di impostare e condurre a compimento programmi di una certa portata ed entità, apportando al servizio cui sono preposti, nel contempo, tutte quelle modifiche strutturali e procedurali necessarie ad evitare una irreversibile paralisi del servizio stesso. D'altro canto, non si può non tenere nel debito conto quanto acutamente e obiettivamente rappresentato da cultori dei problemi aziendali cioè che, in generale, i migliori quadri dirigenti si formano fra gli anni 40-45. Certamente tale visione della dirigenza, in linea di massima valida, è soggetta ad adeguamenti a seconda del campo di applicazione. Se infatti l'età media (oscillante fra i 40-45) può costituire l'*optimum* nel settore privato, dove lo spirito d'iniziativa e la dinamicità del dirigente sono poco vincolati a schemi ed a norme esterne ed interne, nel settore pubblico l'iniziativa dei dirigenti oltre a trovare un limite nei metodi fissati dalla legge, deve essere, giocoforza, accompagnata ad una ampia capacità professionale acquisita nel corso degli anni.

Se, dunque, per una maggiore efficienza dei servizi, vi appare opportuna una permanenza per almeno 5 anni dei rispettivi titolari sorge spontanea la domanda se sia, o meno, conveniente per la Pubblica amministrazione l'utilizzazione di quei funzionari dirigenti, con la qualifica immediatamente inferiore a dirigente generale, i quali, avendo un'età superiore ai sessanta anni non sarebbero più promovibili al vertice delle direzioni stesse. La risposta a questa domanda non può essere che la creazione di un meccanismo giuridico comportante l'anticipato pensionamento di funzionari che pur preparati professionalmente, sarebbero esclusi per l'avvenire da ogni sviluppo di carriera.

Questa soluzione, che a prima vista potrebbe apparire non giustificabile e forse onerosa, in realtà produrrebbe alla Pubblica amministrazione effetti positivi economicamente valutabili e cioè una dirigenza giovane e suscettibile di costante rinnovamento, e quadri direttivi più professionalmente « motivati », e cioè portati ad evidenziare sempre di più la propria capacità professionale perché stimolati ad un maggiore spirito d'iniziativa in vista di più accessibili traguardi a livello dirigenziale.

L'articolo 1 della proposta di legge è finalizzato dalla duplice esigenza di assicurare al vertice della Pubblica amministrazione la permanenza di dirigenti generali per un periodo non inferiore a 5 anni, periodo necessario ad impostare e condurre a termine programmi di una certa portata ed entità ed a permettere un più dinamico rinnovamento dei quadri dirigenziali.

L'articolo 2 si propone di tutelare le legittime aspettative di carriere ed economiche dei dirigenti superiori e dei primi dirigenti collocati a riposo prima del compimento del 65° anno di età.

L'articolo 3 è finalizzato a contenere la spesa connessa all'anticipato collocamento a riposo dei suddetti dipendenti, ancorando l'importo della buonuscita a quello previsto per la qualifica rivestita dai dirigenti stessi e cioè a quello di dirigente superiore.

Con l'articolo 4, è stato calcolato l'onere annuale del provvedimento che tiene conto della media annua dei destinatari stessi, prevista per n. 190 unità.

L'onere sopra citato è, come intuibile, di gran lunga modesto se si tiene conto dei notevoli vantaggi che si determineranno per la funzionalità ed il ringiovanimento della pubblica amministrazione.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

I dirigenti superiori e qualifiche equiparate dell'amministrazione dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, sono collocati a riposo a domanda – da presentare nei sessanta giorni antecedenti il compimento del sessantesimo anno di età – a decorrere dal primo giorno successivo al compimento del citato limite di età.

I dirigenti superiori che alla data di entrata in vigore della presente legge avranno compiuto il sessantesimo anno di età, possono chiedere di permanere in servizio fino all'età di sessantacinque anni, con apposita domanda, da presentare entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente legge sulla *Gazzetta Ufficiale.*

I primi dirigenti che conseguono la qualifica di dirigente superiore dopo il sessantesimo anno di età, possono chiedere il collocamento a riposo, con i benefici di cui al primo comma, mediante apposita domanda da presentare entro sessanta giorni dalla pubblicazione del provvedimento di promozione nel giornale ufficiale o *Bollettino Ufficiale* dell'amministrazione di appartenenza.

I primi dirigenti di cui al precedente comma sono collocati a riposo dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

ART. 2.

Ai dirigenti di cui al precedente articolo, sono attribuiti:

a) la qualifica immediatamente superiore a quella posseduta;

b) il trattamento economico di quiescenza previsto per il dirigente generale o qualifiche equiparate;

c) un aumento di servizio pari al periodo intercorrente tra l'età posseduta al-

la data di collocamento a riposo ed il compimento del sessantacinquesimo anno di età, non superiore, comunque, a cinque anni, valido sia ai fini della liquidazione della pensione che per l'attribuzione convenzionale degli aumenti biennali di stipendio.

ART. 3.

I benefici di cui all'articolo 2 non si applicano ai fini della liquidazione della indennità di buona uscita.

ART. 4.

All'onere della presente legge, previsto in lire 320 milioni annui, si fa fronte con gli ordinari stanziamenti di bilancio di ogni singola amministrazione.